

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

11 MAGGIO 1960

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

3° ANNO N. 32

SOMMARIO

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

Interrogazioni scritte e risposte

<i>Interrogazione scritta n. 1 dell'on. Graziosi e risposta della Commissione della Comunità Economica Europea</i>	769/60
<i>Interrogazione scritta n. 2 dell'on. Ramizason e risposta della Commissione della Comunità Economica Europea</i>	770/60
<i>Interrogazione scritta n. 3 dell'on. Peyrefitte e risposta della Commissione della Comunità Economica Europea</i>	771/60
<i>Interrogazione scritta n. 4 dell'on. Kapteyn e risposta dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio</i>	772/60

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LA COMMISSIONE

Comunicati

<i>Nomina del Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento</i>	775/60
-------------------------------------------------------------------------------	--------

Decisioni

<i>Decisione che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960</i>	776/60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Agenzia di approvvigionamento

<i>Regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali</i>	777/60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

PUBBLICAZIONE DELLA C.E.E.

**GRAFICI E NOTE RAPIDE SULLA CONGIUNTURA
DELLA COMUNITÀ**

Questa pubblicazione mensile, edita dalla Direzione generale per gli affari economici e finanziari della Comunità Economica Europea, contiene grafici e note rapide sulla produzione industriale, sulla disoccupazione, sui prezzi al consumo e sulla bilancia commerciale dei sei Paesi della Comunità.

Ogni tre mesi contiene inoltre grafici e note rapide sull'importazione, esportazione, salari, prezzi all'ingrosso, trasporti di merci su rotaia, consumo di elettricità ecc.

Dal 1° gennaio 1960, il prezzo d'abbonamento a questa pubblicazione bilingue (francese/italiano) è di fr. b. 250 (Lit. 3.120). Il prezzo di numeri singoli è di fr. b. 25 (Lit. 310).

Le ordinazioni vanno inviate agli Uffici di vendita e di abbonamento figuranti nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

BOLLETTINO DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTE ⁽¹⁾

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1

dell'on. Graziosi

alla Commissione della Comunità Economica Europea

Oggetto: Politica comune agraria della C.E.E.

Il sottoscritto chiede di interrogare la Commissione della Comunità Economica Europea per conoscere da quali motivi è stata guidata, allorché, nel preparare il suo rapporto sulla politica agraria della Comunità Europea, non ha preso in considerazione in alcuna maniera il settore risicolo.

La coltivazione del riso è infatti una delle più importanti attività produttive agrarie nella Valle Padana, dove rappresenta un problema economico e sociale di primaria importanza.

(Interrogazione del 28 marzo 1960)

Risposta:

La Commissione della C.E.E. preparando le sue proposte sulla politica agricola della Comunità, ha ritenuto in un primo tempo di dover limitare tali proposte ai prodotti che interessino, sia per la loro produzione, sia per i loro scambi, l'insieme dei paesi della C.E.E., e che sollevino difficoltà d'armonizzazione nel settore dei prezzi e dell'organizzazione dei mercati e la cui diversità di regimi richiede nella fase preparatoria un urgente adattamento. Tali modifiche rivestono un'ampiezza e un'importanza tali da rendere necessario il ricorso a disposizioni che superino

l'ambito di una instaurazione di semplici regole di concorrenza.

La Commissione, non trattando il problema del riso, non ha affatto disconosciuto l'importanza che tale produzione riveste sul piano economico e sociale, ma ha ritenuto che il suo carattere regionale e il fatto che essa esista soltanto in due paesi membri, le permettano di trattare il problema del riso — come quello delle sostanze grasse e di altri prodotti di non trascurabile importanza — nelle sue proposte complementari.

⁽¹⁾ Nuova numerazione a decorrere dal principio dell'anno parlamentare 1960-1961 (26 marzo 1960).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2

dell'on. Ramizason

alla Commissione della Comunità Economica Europea

Oggetto: Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla C.E.E.

1. Rispondendo all'interrogazione scritta n. 59 del 14 gennaio 1960, la Commissione indica che, per quanto riguarda l'associazione dei territori d'oltremare alla C.E.E., non è ancora possibile pronunciarsi sull'opportunità di una revisione dei principi del Trattato, quali figurano nell'articolo 3 e nella IV parte del Trattato stesso. La Commissione può precisare la natura delle ragioni che la fanno dubitare di questa opportunità?

2. Nella stessa risposta, la Commissione constata che «essa non ritiene utile esaminare già ora, dal punto di vista di una revisione del Trattato, le conseguenze risultanti dall'accessione all'indipendenza dei paesi e territori d'oltremare associati». La Commissione misura la portata politica di una tale affermazione? Ha già preso conoscenza delle dichiarazioni di uomini politici

o sindacalisti africani o malgasci che chiedono una revisione delle disposizioni del Trattato relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea? Ritiene queste dichiarazioni degne d'interesse? Quali precise ragioni le fanno pensare che non sia utile esaminare già ora, dal punto di vista di una revisione del Trattato, le conseguenze risultanti dall'accessione all'indipendenza dei paesi d'oltremare associati?

La Commissione pensa che un'associazione di questi paesi secondo le norme dell'articolo 238 del Trattato sarebbe preferibile ad una revisione delle disposizioni del Trattato concernenti l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità? Vede in questo sicuri vantaggi politici?

(Interrogazione del 29 marzo 1960)

Risposta:

1. La Commissione non disconosce la necessità di un adattamento delle modalità concernenti l'associazione dei paesi e territori d'oltremare in modo da tener conto, in particolare, dell'evoluzione di tali paesi.

Essa dubita tuttavia che allo stato attuale delle cose il ricorso all'articolo 236 del Trattato, che comporta l'apertura di una procedura pesante e lunga da mettere in opera, costituisca al riguardo il mezzo più appropriato e più opportuno. A parer suo conviene prima ricercare un accordo con tutti i paesi interessati, se la soluzione dei problemi sollevati non può essere trovata nel quadro delle disposizioni del Trattato.

È in questo spirito che la Commissione era stata indotta a rispondere all'interrogazione n. 59 del 14 gennaio 1960.

2. La Commissione non è stata ufficialmente informata delle dichiarazioni di uomini politici e sindacalisti africani o malgasci cui l'onorevole si riferisce. Essa ha avuto nondimeno occasione di prendere conoscenza, e con grande interesse, di talune di queste dichiarazioni specialmente attraverso la stampa.

Essa, del resto, ha avuto a questo proposito ed a più riprese degli scambi di vedute con i membri dei Governi africani e malgascio interessati.

Si troverà sotto il punto 1 le risposte alle altre domande dell'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3

dell'on. Peyrefitte

alla Commissione della Comunità Economica Europea

Oggetto: Tasse di compensazione all'importazione

1. È stata informata la Commissione dei provvedimenti presi recentemente da taluni governi per modificare le aliquote delle tasse di compensazione all'importazione nel quadro delle disposizioni previste all'articolo 97 del Trattato?

2. Tenuto conto del fatto che secondo tale articolo, i governi degli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra d'affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata dispongono, per la fissazione delle tasse di compensazione all'importazione, di una certa libertà, entro il limite massimo costituito dall'aliquota media definita dagli articoli 95 e 97, non ritiene la

Commissione che, nel momento in cui le istituzioni comunitarie discutono le sue proposte di acceleramento, debba essere intrapresa un'azione efficace da parte delle autorità competenti — nazionali o comunitarie — per evitare che la riscossione doganale sia sostituita in realtà con una riscossione fiscale di carattere protezionistico?

3. Può essa far conoscere le disposizioni concrete che ha già preso o i provvedimenti che ha intenzione di proporre per ovviare ad una situazione le cui conseguenze economiche e psicologiche non possono che rendere più difficile l'attuazione dell'unione economica prevista dal Trattato di Roma?

(Interrogazione del 30 marzo 1960)

Risposta:

1. La Commissione ha preso conoscenza dei provvedimenti cui allude l'on. parlamentare fin da quando sono apparsi sia in pubblicazioni ufficiali sia in una comunicazione del Governo interessato.

2. Da lungo tempo la Commissione ha richiamato l'attenzione dei governi e dei parlamentari sugli inconvenienti di carattere economico e psicologico che deriverebbero da modifiche alle aliquote delle tasse di compensazione all'importazione anche quando tali modifiche sono compatibili con gli articoli da 95 a 97 del Trattato.

La Commissione è persuasa che, data l'importanza del problema per la realizzazione progressiva del Mercato comune, le disposizioni di questi articoli devono essere applicate in uno spirito comunitario e tenendo conto degli obiettivi del Trattato; per questo, desiderosa di eliminare una fonte di difficoltà e auspicando che si riesca a trovare delle soluzioni pratiche, ha studiato il problema sotto un duplice aspetto.

a) Sotto l'aspetto tecnico, essa ha costituito con gli esperti fiscali dei governi un

Gruppo di lavoro che cerca ora di trovare dei metodi comuni ai paesi aventi un sistema di imposte cumulative a cascata sulla cifra d'affari, per il calcolo delle aliquote medie delle tasse di compensazione e dei ristorni. La Commissione spera che in tal modo si possano attenuare le gravissime difficoltà attualmente inerenti, per motivi di ordine tecnico, al controllo dei provvedimenti presi dai diversi governi.

b) D'altra parte, tenendo conto delle difficoltà ora ricordate, la Commissione è arrivata alla convinzione che, senza una stretta collaborazione degli Stati membri, la sola applicazione letterale del Trattato non permetterebbe di evitare i gravi inconvenienti sottolineati dall'on. parlamentare. Numerose proposte particolari, fondate su questa collaborazione, sono state presentate alle autorità responsabili dei sei Paesi e ricordate davanti alla Commissione competente dell'Assemblea Parlamentare Europea. Poiché il Consiglio dei Ministri deve discuterle prossimamente, la Commissione si riserva

di far conoscere all'on. parlamentare i provvedimenti concreti che si sarà convenuto di adottare.

3. È tuttavia evidente che il mantenimento di sistemi che comportano calcoli forfettari delle tasse di compensazione e dei ristorni lascerebbe sussistere, anche una volta raggiunto l'accordo tra i governi su una procedura di stretta consultazione e collaborazione, dei seri rischi per lo

sviluppo degli scambi tra gli Stati membri.

Per questo, i servizi della Commissione studiano con gli esperti nazionali le possibilità di una armonizzazione delle imposte indirette e soprattutto delle imposte sulle cifre d'affari, armonizzazione che in un primo tempo possa specialmente risolvere le difficoltà dei problemi di riscossione e di rimborso delle tasse sui prodotti scambiati tra gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 4

dell'on. Kapteyn

all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Concerne: armonizzazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto di carbone e d'acciaio.

Nell'articolo 70, commi 1 e 2 del Trattato C.E.C.A. viene stabilita un'armonizzazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Una più particolareggiata enunciazione di questo principio si trova nel paragrafo 10, comma 3, numero 3 della convenzione sulle Disposizioni transitorie, dove si prevede:

«esame, per i differenti modi di trasporto, dei prezzi e delle condizioni di trasporto di qualunque natura applicati al carbone e all'acciaio, allo scopo di armonizzarli nel sistema della Comunità e nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato comune, tenendo conto, tra gli altri elementi, dei costi dei trasporti».

Tale armonizzazione non è stata attuata nel corso del periodo transitorio.

Oltre ai lavori preparatori della Commissione di periti di cui al 1° comma del paragrafo 10 della Convenzione, esiste una relazione sui problemi dell'armonizzazione, elaborata da una Commissione di esperti economici, che è stata presentata all'Alta Autorità nel settembre 1958.

1. Qual'è il risultato dei lavori preparatori ed in quale misura l'Alta Autorità pensa di dar seguito alle raccomandazioni relative all'armonizzazione contenute nella relazione della Commissione di esperti economici?

2. Quali provvedimenti si propone essa di prendere, ai fini dell'applicazione del Trattato per quanto concerne l'armonizzazione delle tariffe e delle condizioni di trasporto del carbone e dell'acciaio?

(Interrogazione del 1° aprile 1960)

Risposta:

1. I lavori preparatori della Commissione di Esperti dei trasporti, istituita in applicazione del 1° comma del paragrafo 10 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, avevano dato taluni risultati nel campo dell'armonizzazione ferroviaria, risultati che hanno trovato un'applicazione concreta.

Si tratta dell'armonizzazione parziale delle degressività nazionali, dell'elaborazione di una

nomenclatura uniforme dei trasporti e dell'unificazione per i prodotti metallurgici e il rottame delle condizioni di tonnello normale e ausiliarie.

Per quanto concerne le raccomandazioni relative all'armonizzazione contenute nella relazione della Commissione degli Esperti economisti indipendenti, l'Alta Autorità ha tra-

smesso tale relazione ai governi degli Stati membri a corredo di una lettera del 1° dicembre 1958, lettera nella quale essa precisava la propria intenzione di «proseguire l'esame del problema della messa in opera di provvedimenti di armonizzazione nel settore precitato mediante trattative con i governi degli Stati membri in seno al Consiglio speciale dei Ministri, sulla base della relazione degli Esperti economisti indipendenti e dei lavori preparatori effettuati dalla Commissione di Esperti dei trasporti».

2. L'attuazione da parte dell'Alta Autorità delle intenzioni da essa manifestate nella lettera precitata del 1° dicembre 1958 si è urtata a talune difficoltà ed obiezioni sollevate dal governo della Repubblica federale di Germania.

Inoltre, le sentenze previste per le cause in corso dinanzi alla Corte di Giustizia in merito ad un certo numero di tariffe ferroviarie di sostegno avranno un'incidenza non trascurabile sull'orientamento dei lavori di armonizza-

zione e non era affatto indicato riprendere tali lavori prima della pubblicazione delle sentenze stesse.

Poiché queste sono imminenti, l'Alta Autorità ha trasmesso il 31 marzo 1960 ai governi degli Stati membri una lettera nella quale essa rende nota la propria decisione «di riprendere in esame, per i differenti mezzi di trasporto, le tariffe e le condizioni di trasporto di qualsiasi natura applicate al carbone e all'acciaio, per attuarne l'armonizzazione nel quadro della Comunità e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, tenendo conto, fra altri elementi, del costo dei trasporti.»

Tale lettera precisa che «la base di discussione sarà costituita dalla relazione degli Esperti economisti indipendenti . . .» e chiede ai governi di proporre degli esperti che faranno parte di un comitato di esperti al quale l'Alta Autorità ha intenzione di affidare i lavori, a termini dell'articolo 46 del Trattato.

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LA COMMISSIONE

COMUNICATI

Nomina del Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento

La Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica comunica:

Il signor Fernand Spaak è nominato Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Tale nomina ha effetto dal 1° maggio 1960.

DECISIONI

DECISIONE

che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare gli articoli 52, 53, 60 e 222;

considerando che spetta alla Commissione fissare la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato;

considerando che l'entrata in vigore delle modalità di procedura stabilite dall'Agenzia, in esecuzione dell'articolo 60, comma 6 del Trattato, richiede necessariamente delle disposizioni transitorie atte a facilitarne la progressiva applicazione;

DECIDE:

Articolo 1

Viene fissata al 1° giugno 1960 la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato.

Articolo 2

Viene approvato il regolamento che fissa le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960.

Articolo 3

Il regolamento di cui all'articolo 2 entrerà in vigore il 1° giugno 1960 per tutte quelle

disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali.

Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli articoli 5 e 6 del predetto regolamento verrà differita di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento quale è fissata al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

I contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze rimarranno soggetti, durante tale periodo, all'approvazione preventiva della Commissione.

Nel corso di tale periodo di sei mesi, verrà condotta e portata a termine l'indagine di mercato secondo le norme fissate agli articoli da 1 a 4 del regolamento.

Articolo 5

La presente decisione si applica all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, come pure a tutti gli utilizzatori e produttori di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960

Per la Commissione
E. M. J. A. SASSEN

AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO

REGOLAMENTO

dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

**L'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA
COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

viste le disposizioni del Trattato, in particolare l'articolo 60 comma 6,

previa consultazione del Comitato consultivo dell'Agenzia,

vista la decisione della Commissione dell'Euratom in data 6 maggio 1960 che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le sue funzioni e approva il presente regolamento, e in particolare gli articoli 3 e 4 della detta decisione, concernenti le modalità relative all'entrata in vigore di detto regolamento,

considerando che, per poter esercitare le sue funzioni conformemente ai principi enunciati nell'articolo 52 del Trattato, l'Agenzia deve possedere per ogni singolo prodotto una conoscenza completa della situazione del mercato sulla base delle dichiarazioni concernenti le previsioni del fabbisogno degli utilizzatori e le previsioni delle disponibilità dei produttori,

considerando che le modalità di raffronto delle offerte e delle domande debbono essere necessariamente fissate a condizioni tali da consentire di far fronte alle varie situazioni dell'approvvigionamento,

considerando che l'entrata in vigore di queste modalità implica l'adozione di misure transitorie tali da facilitarne la progressiva applicazione,

ADOPTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

A richiesta dell'Agenzia, gli utilizzatori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell'articolo 3, le loro previsioni concernenti il fabbisogno di minerali, materie grezze e materie fissili spe-

ciali e, sulla base dei contratti già conclusi, i loro programmi di ricevimento.

Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:

1. designazione del prodotto,
2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,
3. quantitativi (in unità del sistema metrico),
4. località di provenienza,
5. uso,
6. frazionamento delle forniture,
7. condizioni di prezzo senza impegno.

Articolo 2

A richiesta dell'Agenzia, i produttori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell'articolo 3, le loro scorte iniziali, le loro previsioni di produzione e, sulla base dei contratti già conclusi, i loro programmi di consegna.

Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:

1. designazione del prodotto,
2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,
3. quantitativi (in unità del sistema metrico),
4. località d'origine,
5. frazionamento delle forniture,
6. condizioni di prezzo senza impegno.

Articolo 3

L'Agenzia, previo parere del Comitato consultivo, stabilisce e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, entro quali termini e per quale periodo, gli utilizzatori e i produttori le trasmetteranno le dichiarazioni di cui all'articolo 1 e 2.

Articolo 4

In possesso del complesso delle dichiarazioni formulate in conformità degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, l'Agenzia comunica agli utilizzatori e ai produttori della Comunità, mediante circolare, i dati generali e la tendenza del mercato, come pure, se del caso, le possibilità di approvvigionamento e di sbocco nei paesi terzi.

Articolo 5

Qualora la Commissione constati, in particolare su iniziativa dell'Agenzia, udito il Comitato consultivo, che la situazione del mercato per un determinato prodotto è caratterizzata da un'evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, può invitare l'Agenzia, mediante idonee direttive, ad applicare la seguente procedura semplificata:

- a) Sulla base dei dati acquisiti mediante le dichiarazioni effettuate in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, l'Agenzia determina, previo parere del Comitato consultivo, le condizioni generali cui debbono conformarsi i contratti di fornitura concernenti tale prodotto.
- b) Tali condizioni generali vengono portate a conoscenza degli interessati che sono quindi abilitati a negoziare direttamente i contratti.
- c) I contratti vengono comunicati all'Agenzia e si considerano da essa conclusi, salvo opposizione di quest'ultima, notificata agli interessati entro otto giorni dal ricevimento dei contratti.

La procedura prevista al presente articolo non si applica ai contratti di fornitura riguardanti le materie fissili speciali.

Articolo 6

Il raffronto delle offerte e delle domande, salvo l'eccezione di cui all'articolo 5, viene effettuato secondo la seguente procedura:

Gli utilizzatori comunicano all'Agenzia, alle date e per i periodi da essa fissati, le loro domande di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.

In possesso di tali domande, l'Agenzia fissa, mediante inviti a presentare offerte e specificando tutti i dati necessari, entro quali date e per quali periodi i produttori della Comunità sono invitati a presentare le loro offerte.

Con la presentazione delle loro offerte, si presume che i produttori abbiano assolto l'obbligo che loro incombe ai sensi dell'articolo 57, paragrafo (2), comma 2 del Trattato. Una volta in possesso di tali offerte, l'Agenzia decide se esercitare o meno, e su quali quantitativi, il suo diritto d'opzione.

L'Agenzia informa gli utilizzatori delle offerte e del numero di domande da essa ricevute, e comunica agli interessati a quali condizioni è possibile soddisfare le loro domande, nonché le modalità di conclusione dei contratti.

Articolo 7

A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, gli utilizzatori possono, in qualsiasi momento, formulare domande o effettuare ordinazioni all'Agenzia. Queste ordinazioni saranno soddisfatte alle migliori condizioni secondo le disponibilità del mercato.

Articolo 8

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 1960 per tutte quelle disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali.

Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli articoli 5 e 6 verrà differita di sei mesi a decorrere da tale data e avrà effetto dal 1° dicembre 1960. Durante questo periodo i contratti di cui al presente comma rimarranno soggetti all'approvazione preventiva della Commis-

sione, conformemente all'articolo 222 del Trattato.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960

*Per l'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom*

Il Direttore generale

F. SPAAK

**ESTRATTO DEL CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI DELLA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

Rif. n.		Prezzi	
		Lit.	Fr.b.
	a) Pubblicazioni periodiche		
—	Bollettino della Comunità Economica Europea <i>Pubblicazione mensile in francese, tedesco, italiano, olandese, inglese, spagnolo</i>		
	un numero	250	20,—
	abbonamento annuo (1960)	2.500	200,—
—	Grafici e note rapide sulla congiuntura della Comunità <i>Pubblicazione mensile in francese e italiano</i>		
	abbonamento annuo (1960)	3.120	250,—
	b) Pubblicazioni non periodiche		
2073	Prima relazione generale sull'attività della Comunità (1° gennaio 1958—17 settembre 1958), pagg. 154	750	60,—
2074	Rapporto sulla situazione sociale nella Comunità (Allegato alla Prima relazione generale), pagg. 131	—	—
2178	Seconda relazione generale sull'attività della Comunità (18 settembre 1958—20 marzo 1959), pagg. 147	625	50,—
2241	Relazione sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità, pagg. 135	625	50,—
2084	La recente evoluzione della situazione economica, pagg. 67	435	35,—
2079	Relazione sulla situazione economica dei paesi della Comunità (<i>rilegato in tela</i>), pagg. 608	2.500	200,—
2081	Documento di lavoro sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità, pagg. 51	560	45,—
2232	Repertorio delle organizzazioni agricole non governative raggruppate nel quadro della Comunità Economica Europea, pagg. 150	750	60,—

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.